

LE PARTITE DI GIRO, IL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E LA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE SOMME.

a cura di Lucia La Riccia

“I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria (...)” (punto 7.1 dell’all. 4/2 al D.Lgsvo 118/2011).

Dunque, allorquando vengono inserite nelle partite di giro poste debitorie e creditorie, non previste dalla legge, si finisce per costituire una violazione delle norme e dei principi che regolano la gestione del bilancio degli enti locali.

Sotto un profilo generale, e come più volte ribadito dalla CdC (cfr. la Sez. Controllo per la Liguria n. 88/2018/PRSP): *“(...) nella voce <<servizi per conto terzi>> possano rientrare solamente quelle operazioni poste in essere dall’ente per conto di altri soggetti, ma in ogni caso estranee al patrimonio e ai compiti che il Comune è chiamato ad assolvere (...)”*.

La pronuncia aveva riguardo, tra le altre cose, alle operazioni contabili effettuate da un comune che, nella necessità di far fronte ai danni causati da un alluvione, in mancanza di liquidità e in attesa che la Regione erogasse le somme riconosciute, ha fatto ricorso alle partite di giro

inserendo, somme accertate e non riscosse, a titolo di <<*rimborso anticipo spese lavori eseguiti in danno*>> e della corrispondente somma, impegnata e spesa, a titolo di <<*anticipo spese per lavori eseguiti in danno*>>.

Il Comune avrebbe dovuto allocare gli importi sostenuti nel titolo I della spesa e i rimborsi successivamente conseguiti nel titolo II delle entrate. La mancata iscrizione di questi importi tra le entrate e le spese correnti ha finito per falsare la costruzione di alcuni indicatori, che utilizzano come parametro le entrate e le spese correnti e che sintetizzano la reale situazione finanziaria dell'ente all'esterno, violando il principio di veridicità, attendibilità e trasparenza del bilancio.

Pertanto, le entrate da "*servizi per conto terzi*" devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Esse riguardano tassativamente le ritenute erariali (es. IRPEF), le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale (es. ritenute sindacali o cessioni dello stipendio), i depositi cauzionali (es. su locazioni di immobili), il rimborso dei fondi economici anticipati all'economo (che, come ha confermato recentemente la CdC veneta con Deliberazione 300/2019, non costituiscono anticipazioni di tesoreria), i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali, le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Il principio della tassatività delle voci di entrata e di spesa, inseribili in detti servizi, e le pronunce della CdC, in argomento, sottolineano che l'errata inclusione, nei servizi conto terzi, di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli di bilancio, costituisce grave irregolarità contabile dal momento che impedisce una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione comportando un'elusione del rispetto degli equilibri di bilancio, atteso

che le partite di giro, proprio perché devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.

Infine, non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio: le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.; le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (...) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni; i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti; le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.